



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 20 del 30/04/2010

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - COPIA

DELIBERA N. 20 DEL 30/04/2010

OGGETTO:

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) ANNO 2010. CONFERMA ALIQUOTE.

L'anno duemiladieci, questo giorno trenta del mese di aprile alle ore 21.00, nella Sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a Seduta i componenti il Consiglio Comunale.

Proceduto a fare l'appello risultano presenti:

Presenti

COSTA ANDREA	Sindaco
NEGRI STEFANO	Consigliere
VISIOLI ROBERTO	Consigliere
VEZZANI FEDERICA	Consigliere
BERNI SIMONA	Consigliere
SOTTILI ELISABETTA	Consigliere
MANTOVANI FEDERICA	Consigliere
BORIOLI MONICA	Consigliere
IORI MATTEO	Consigliere
GOZZI GIANLUCA	Consigliere
BINACCHI SILVIA	Consigliere
SACCHI CHIARA	Consigliere
PERINI CESARE	Consigliere
GHIDINI ALFREDO	Consigliere

Tot. presenti: 14

Assenti

PELIZZONI STEFANIA	Consigliere
LUPI Ing. DINO	Consigliere
SCHIROLI Dott. MARCO	Consigliere

Tot. assenti: 3

ASSISTE il Segretario Comunale BOVA Dott. LUIGI il quale provvede, tramite il Vice Segretario, alla redazione del seguente verbale.

ASSUME LA PRESIDENZA il Sindaco COSTA ANDREA, che, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

ASSISTONO alla seduta i seguenti Assessori: Mirco Terzi, Luca Bosi, Nicola Vezzani, Elisabetta Sottili, Claudio Zoboli.

SCRUTATORI: _____



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 20 del 30/04/2010

OGGETTO

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) ANNO 2010 . CONFERMA ALIQUOTE.

Entra il Consigliere Berni Simona.

Illustra il punto in discussione il Sindaco Andrea Costa.

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 6 del D.Lgs. n.504/92 nel testo vigente, come modificato, per ultimo dall'art.1 comma 156 della L. n. 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007), il quale assegna al Consiglio Comunale la competenza a determinare le aliquote ICI dall' 01/01/2007;

RICHIAMATO altresì l'art.1 comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro l'anzidetta data, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 151 comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che fissa, tra l'altro, al 31 dicembre la data per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 17/12/2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29/12/2009 col quale si proroga al 30 aprile 2010 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2010 da parte degli Enti Locali;

VISTO l'art. 4 del D.L. n. 437 del 08/08/1996 coordinato con la Legge di conversione n. 556 del 24/10/1996, il quale prevede che i Comuni possono applicare una aliquota ridotta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con deliberazione consiliare n. 57 del 21/12/1998 e da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio n. 53 del 26/11/2007;

VISTO l'art. 77, comma 30, del D.L. n. 112 del 25/06/2008 convertito in Legge n. 133/2008, che ha confermato per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli Enti Locali di deliberare aumenti tributari già prevista dall'art.1, comma 7, del D.L. n. 93 del 27 maggio 2008 convertito in Legge n. 126 del 24/07/2008, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU);

CONSIDERATO che il D.L. 27 maggio 2008 n. 93, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 2008 n. 126 ha stabilito, a partire dall'anno 2008, l'esenzione dall'I.C.I. dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal Comune con regolamento vigente alla data di



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 20 del 30/04/2010

entrata in vigore del decreto citato, ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'art.8, commi 2 e 3, del citato D.Lgs. n. 504/92.

RICHIAMATO l'art. 15 del proprio Regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. con il quale il Comune di Luzzara ha assimilato all'abitazione principale:

- a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata a titolo oneroso;
- b) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in un altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore;
- c) le unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari. Per abitazioni contigue s'intendono le abitazioni confinanti per almeno un lato (parete – pavimento – soffitto). Tali abitazioni, in tutti i casi in cui è possibile, dovranno essere catastalmente unificate e riclassate entro l'anno d'imposta nel quale viene applicata l'agevolazione. In ogni caso occorre che la detrazione per abitazione principale sia utilizzata una sola volta per nucleo familiare residente.
- d) le unità immobiliari date in locazione ai sensi dell'accordo territoriale, prot.n. 12257 del 20/12/2004, con le associazioni degli inquilini in attuazione della legge 431 del 9/12/1998 e del D.M. 30/12/02.

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 23/03/2009 con la quale sono state approvate le aliquote e le relative detrazioni d'imposta per l'anno 2009;

DATO ATTO che nella delibera soprarichiamata veniva approvata l'equiparazione all'abitazione principale e pertanto venivano esonerati dal pagamento dell'ICI le tipologie di cui ai punti a), b), c) mentre per il punto d) veniva riconosciuto il regime agevolativo ai soli fini dell'aliquota ridotta e della detrazione;

DATO ATTO che tali assimilazioni erano già state introdotte da anni nel Regolamento Comunale ICI;

CONSIDERATO che in data 4.3.2009, Prot. n. 5914/2009, il Ministero dell'Economia e delle Finanze con Risoluzione n. 1/DF riconduceva le possibilità di assimilazione, ai fine della esenzione disposta dal D.L. n.93/2008, esclusivamente a quelle previste da:

- a) art.3 comma 56 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, cioè l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- b) art.59, comma 1, lett. e) D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, che riguarda gli immobili concessi in uso gratuito a parenti;

ATTESO che nessun'altra esenzione è possibile al di fuori di quelle riconosciute dalla legge sopra indicate e pertanto l'assimilazione all'abitazione principale per le fattispecie di cui ai punti



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 20 del 30/04/2010

b), c), d) di cui all'art.15 del vigente Regolamento I.C.I opera solo nel senso di applicare alle stesse l'aliquota prevista per le abitazioni principali non esenti e le relative detrazioni;

DATO ATTO che il medesimo Comune, con l'art. 17 del vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, individua le pertinenze dell'abitazione principale alle quali si estende il regime di esenzione come chiarito dalla risoluzione n. 12/DF datata 5 giugno 2008 emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale, oppure il regime agevolato nel caso costituiscono pertinenza di fattispecie equiparate all'abitazione principale che non rientrano nell'esenzione;

RAVVISATA la necessità di allinearsi all'orientamento interpretativo introdotto dalla sopracitata risoluzione n.1/DF ed al successivo parere della Sezione Consultiva della Corte dei Conti dell'Emilia Romagna emesso in data 26 giugno 2009;

RITENUTO di confermare le assimilazioni all'abitazione principale come sopra specificate nonché le aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) dell'anno 2009 e relativa detrazione;

RITENUTO di provvedere in merito;

ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, rispettivamente dal Responsabile del Servizio "Uso e Assetto del Territorio" e dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario";

Con voti favorevoli unanimi resi nei modi di legge;

DELIBERA

1) Di confermare, per l'anno 2010, le seguenti aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) e relativa detrazione dell'anno 2009, per gli immobili che non beneficiano dell'esenzione ICI prevista dall'art. 1 del D.L. 93/2008 convertito in Legge n. 126/2008:

- **aliquota ordinaria nella misura del 5,5 per mille;**
- **aliquota maggiorata nella misura del 7 per mille** per gli alloggi non locati, come definiti dall'art.8 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con delibera di C.C. n. 57 del 21/12/1998 e da ultimo modificato con delibera di Consiglio n. 53 del 26/11/2007, con esclusione delle relative pertinenze che vengono assoggettate all'aliquota ordinaria del 5,5 per mille;
- **detrazione di € 103,29 per l'abitazione principale;**

2) Di dare atto dell'esenzione dall'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) prevista dall'art. 1 del D.L. 93/2008 convertito in Legge n. 126/2008 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per quelle ad essa assimilate dal Comune con proprio regolamento al punto a) dell'art. 15 del vigente regolamento ICI, con l'esclusione delle unità immobiliari accatastate in categoria A1, A8, e A9 ;



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 20 del 30/04/2010

- 3) Di dare atto dell'applicazione del regime agevolativo ordinariamente previsto per l'abitazione principale per le fattispecie di cui ai punti b), c), d), del soprarichiamato art.15 in ordine all'aliquota ridotta ed alla relativa detrazione;
- 4) Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi del D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 20 del 30/04/2010

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to COSTA ANDREA

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to BOVA Dott. LUIGI

La presente deliberazione **viene pubblicata all'Albo Pretorio** per giorni 15 consecutivi dalal ai sensi del I° comma dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, e viene trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari in data odierna ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

Luzzara li

II VICE SEGRETARIO
F.to TERZI Dott. MARCO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata **immediatamente esecutiva** ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

Luzzara li

II VICE SEGRETARIO
F.to TERZI Dott. MARCO

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.

Luzzara li

II VICE SEGRETARIO
TERZI Dott. MARCO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta **esecutiva per decorrenza di termini** scaduti il ai sensi del 3° comma dell' Art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, per essere stata pubblicata all'Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi, senza rilievi.

Luzzara li

II VICE SEGRETARIO
F.to TERZI Dott. MARCO

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.

Luzzara li

II VICE SEGRETARIO
TERZI Dott. MARCO

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal al

Luzzara li

II VICE SEGRETARIO
F.to TERZI Dott. MARCO

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.

Luzzara li

II VICE SEGRETARIO
TERZI Dott. MARCO